



Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032 Fax 0832269378
C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.edu.it

Vernole, data del protocollo

Vernole, data del protocollo

Ai Genitori degli alunni
Agli Alunni
Ai Docenti
Al D. S. G. A
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. Misure organizzative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto:

- il Regolamento d’Istituto, che si ritiene integralmente riportato e a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. – *“responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza”*, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa;
- tale responsabilità si trasferisce al personale scolastico nel momento in cui gli alunni accedono a scuola o alle sue pertinenze intese come i luoghi ad essa adiacenti e collegati (giardino, corridoi, scale antistanti la scuola, cortile anteriore o posteriore dello stesso edificio ...);
- l’obbligo di tutela dei minori discende dall’iscrizione stessa degli alunni all’Istituto scolastico (così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751: *“la domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere,*

per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento...”) e quindi dal contratto che viene stipulato tra le parti;

- il contratto di lavoro definisce la responsabilità in tema di vigilanza sia per i docenti (art. 29 co.5: *“per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”*) sia per i collaboratori scolastici. A questi ultimi l’art. 44 co.1 e la Tabella profilo professionale Area A allegata al CCNL 29/11/2007, attribuiscono *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

Tenuto conto che:

tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono,

emana la seguente

Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2022/2023

e sulle misure organizzative

di seguito riportate:

1. Disposizioni generali sull’entrata e l’uscita da scuola.
2. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica.
3. Vigilanza in caso di temporanea assenza del docente.
4. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
5. Classi momentaneamente scoperte.
6. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione.
7. Organizzazione dell’aula.
8. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori.
9. Uso della palestra.
10. Uscita temporanea degli alunni dalla classe.
11. Vigilanza sugli alunni diversamente abili.
12. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione.
13. Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero
14. Uso delle attrezzature.
15. Disposizioni per il personale esterno che entra nella scuola.
16. Comportamento in caso di incidente ad alunni o ad operatori.
17. Emergenza epidemiologica da Covid-19.
18. Didattica Digitale Integrata.

** Nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 le presenti disposizioni vanno integrate e/o sostituite dalle disposizioni specifiche emanate dalle autorità competenti e/o illustrate nel "Protocollo di sicurezza anti-Covid"*

1. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ENTRATA E L'USCITA DA SCUOLA

- ✓ I cancelli di ingresso delle Scuole vengono aperti cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
- ✓ All'uscita da Scuola i cancelli vengono aperti alla fine delle lezioni e chiusi quando tutti gli alunni sono usciti, verosimilmente dopo cinque minuti.
- ✓ Non è permesso l'ingresso e/o la permanenza dei genitori e degli alunni negli edifici scolastici dopo l'uscita delle classi al termine delle lezioni.

Ingresso a scuola

I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Nei diversi ordini l'ingresso degli alunni è organizzato come segue.

Alla **Scuola Primaria e Secondaria** l'ingresso avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I collaboratori scolastici vigilano sul regolare accesso degli alunni agli edifici e, ove presenti in numero pari o superiore a due, alle aule.

I docenti prendono in consegna gli alunni delle classi cui sono assegnati alla prima ora di lezione all'ingresso degli edifici e li conducono nelle aule. Gli alunni, all'ingresso, si posizionano ordinatamente nelle postazioni preventivamente indicate e attendono il docente della prima ora per accedere a scuola e raggiungere l'aula. L'ingresso avviene in modo ordinato.

Durante la fase di ingresso dalle pertinenze esterne ai locali scolastici, i collaboratori sono posizionati presso l'ingresso, nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile e i docenti sono posizionati all'ingresso dell'edificio. Collaboratori scolastici e docenti prestano la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e ordinato e intervengono tempestivamente sulle situazioni di rischio e di pericolo.

I collaboratori scolastici vigilano sull'ingresso e sulle pertinenze esterne fino ai 5 minuti successivi l'inizio delle lezioni, trascorsi i quali provvederanno a chiudere i cancelli. Oltre tale orario è consentito l'accesso a scuola agli alunni solo se accompagnati dal genitore o delegato fino all'ingresso dell'edificio da dove il collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli in classe.

In caso di emergenza epidemiologica da Covid-19 i cancelli saranno aperti 10 minuti prima l'inizio delle lezioni per consentire il posizionamento degli alunni nelle postazioni predefinite, ove interne alle pertinenze della scuola. L'ingresso sarà scaglionato secondo le modalità e gli orari definiti in sede di Protocollo di Sicurezza Anti-Covid a.s. 2021-2022.

Nella **Scuola dell'Infanzia** l'orario di ingresso è flessibile e può avvenire dalle ore 8:00 alle ore 9:30. I genitori sono tenuti a consegnare personalmente i bambini ai docenti e/o ai collaboratori scolastici stando all'ingresso dell'edificio. I collaboratori scolastici provvedono a fare in modo che l'accesso e l'uscita dei genitori nelle pertinenze dell'edificio avvenga in modo ordinato, senza far creare assembramenti né all'esterno né, tantomeno all'interno dei locali scolastici. Anche in questo caso i cancelli saranno chiusi trascorsi 5 minuti dal termine dell'orario flessibile. Oltre tale orario l'ingresso a scuola non sarà più possibile.

Entrata posticipata

Il cancello della Scuola sarà chiuso dai collaboratori scolastici trascorsi 5 minuti dal suono della campanella che segna l'inizio della prima ora di lezione.

- Nei successivi 10 minuti gli alunni in ritardo potranno accedere a scuola e saranno accompagnati nelle rispettive classi dai collaboratori.
- Superati i 10 minuti di tolleranza, gli alunni entreranno in classe al termine della prima ora di lezione, restando sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico. In tal caso, verrà registrata la relativa assenza da giustificare.
- In caso di ritardi ripetuti il Coordinatore di Classe è tenuto ad informare la famiglia; dopo 3 ritardi consecutivi non giustificati, l'alunno dovrà essere accompagnato dai genitori e/o da chi esercita la potestà genitoriale.

- Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo (terapie, riabilitazione...), esse devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.
- Nel caso di necessità organizzative e/o di adattamenti orari, è consentito l'entrata posticipata a fronte di autorizzazione dei Collaboratori della Presidenza.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione ai Responsabili di plesso che provvederanno alla sostituzione.

Compiti dei docenti

- L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
- In caso di ritardo o di assenza deve darne comunicazione agli uffici di segreteria e ai Responsabili di plesso, prima dell'inizio del proprio orario di servizio, entro le ore 7:45 e comunque in tempo utile per procedere alla sostituzione.

Uscita da scuola

All'uscita da Scuola i collaboratori scolastici apriranno i cancelli alla fine delle lezioni e li chiuderanno quando tutti gli alunni saranno usciti, verosimilmente dopo 5 minuti.

La dimissione degli alunni della sede ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita dal docente in servizio all'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati, ovviamente maggiorenni. I docenti accompagneranno gli alunni fino all'ingresso dell'edificio. Al fine di regolamentare il momento dell'uscita, i collaboratori scolastici sosterranno presso l'ingresso nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile e, se presenti in numero superiore a uno, vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, con ordine di precedenza dalle aule più vicine all'ingresso a quelle più distanti, vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita. Altro ordine di uscita andrà adeguatamente valutato dai Responsabili di Plesso e definito con i docenti, in base alle particolari caratteristiche dei singoli Plessi.

I collaboratori scolastici, non appena completate le operazioni di uscita degli alunni, provvederanno a chiudere i cancelli e verificheranno che nessuno sia presente nelle pertinenze esterne della scuola prima di iniziare le operazioni di pulizia.

Uscita anticipata

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato a firmare il permesso e ad annotare l'uscita anticipata nel registro di classe. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando

l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo (terapie, riabilitazione...) deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro.

Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Compiti dei collaboratori scolastici

- Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.
- Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza.

Compiti dei Docenti

- È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.
- Al termine delle lezioni gli alunni, correttamente in fila, verranno accompagnati fino al cancello di uscita dell'Istituzione scolastica dall'insegnante dell'ultima ora di attività.
- Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti in servizio all'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare ed assistere la propria classe sino al cancello d'uscita dell'edificio.
- Al fine di garantire la sicurezza al momento dell'uscita, i genitori (o coloro che preleveranno gli alunni) attenderanno in modo ordinato e non confusionario i figli negli spazi antistanti gli ingressi.
- È vietato ai genitori invadere l'area immediatamente antistante il cancello d'ingresso al momento dell'uscita

Consegna degli alunni all'uscita - Disposizioni comuni a tutti gli ordini

- a) Al momento dell'uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati, ovviamente maggiorenni. In caso di delega il genitore/affidatario deve consegnare alla scuola tramite l'ufficio di segreteria un documento attestante la delega, corredato da copia del proprio documento di identità, nonché la autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata del delegato. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.
- b) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, affidano l'alunno al collaboratore scolastico in servizio nel plesso che provvederà ad avvisare la famiglia, la Segreteria ed eventualmente, qualora nessuno si presentasse, le forze dell'ordine (Polizia municipale o Carabinieri). La sorveglianza dell'alunno sarà garantita fino all'arrivo delle persone rintracciate a cura del collaboratore scolastico in servizio.

Consegna degli alunni all'uscita - Disposizioni per la Scuola Secondaria di primo grado

Per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, in considerazione dell'età degli alunni e del loro diritto alla graduale acquisizione dell'autonomia, sarà possibile consentire l'uscita anche in assenza dei genitori previa sottoscrizione di richiesta di autorizzazione da parte delle famiglie. Nella richiesta al Dirigente Scolastico i genitori dichiarano espressamente di essere certi della capacità del proprio figlio di gestire autonomamente lo spostamento dalla scuola al proprio domicilio. Qualora i comportamenti tenuti all'esterno della Scuola dovessero far insorgere il dubbio circa la capacità sopra descritta è facoltà del Dirigente Scolastico rifiutare la delega e chiedere ai genitori che prelevino il proprio figlio personalmente. L'autorizzazione non è valida per le uscite durante le ore intermedie, consentite solo su precisa richiesta dei genitori che saranno tenuti a prelevare personalmente l'alunno.

Scuolabus

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Compiti dei docenti

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ciascun docente è tenuto ad adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e di assenze ingiustificate di alunni dalle aule;
- non si fumi all'interno dell'Istituto, segnalando alla Presidenza e/o ai referenti della lotta contro il fumo eventuali infrazioni rilevate;
- non si usino cellulari, come da Regolamento d'istituto, se non autorizzati dal docente per fini esclusivamente didattici;
- i docenti non debbono assentarsi dall'aula arbitrariamente e lasciare incustodita la classe

durante l'ora di lezione; in caso di grave necessità e per un tempo limitato e strettamente necessario, è possibile chiedere l'aiuto di un collaboratore scolastico per la sorveglianza degli studenti;

- il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009);
- in caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa dovrà essere assunta dal collaboratore scolastico;
- nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.
- è fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula.
- è fatto obbligo di non procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.
- i docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti autorizzano uscite dalla classe – di norma un alunno per volta – per l'uso dei servizi igienici dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano/plesso di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi).
- I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente le aree e i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore.

3. VIGILANZA IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA DEL DOCENTE

È vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla Direzione).

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

Compiti dei Collaboratori Scolastici

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "Profilo professionale" (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

4. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono essere disimpegnati in modo rapido e senza tempi morti.

Compiti dei docenti

- Gli insegnanti, al suono della campanella, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire.
- Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi

trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

- Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe comportamenti a rischio, il docente in uscita:
 - attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe, provvede al trasferimento con la massima sollecitudine richiedendo la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata.
 - durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine e nel rispetto del decoro dell'ambiente in cui svolgono le attività.

È assolutamente vietato agli alunni uscire dall'aula durante il cambio turno dei docenti.

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.
- Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
- Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area/Plesso di competenza.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza.

5. CLASSI MOMENTANEAMENTE SCOPERTE

Qualora una classe rimanesse scoperta per l'assenza improvvisa di un docente, e non fosse possibile provvedere altrimenti (vigilanza da parte di altro docente/collaboratore scolastico opportunamente incaricato), gli alunni della classe verranno suddivisi, a cura dell'insegnante responsabile di plesso, fra le classi (Ciò non sarà possibile nel periodo dell'emergenza epidemiologica).

- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non rispettosi del Regolamento d'Istituto.
- Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La "ricreazione" costituisce una fase della giornata scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Essa esige un impegno e una attenzione particolarmente intensa da parte dei docenti che devono fornire direttive organizzative al fine di prevedere e prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni.

La ricreazione si effettua in classe e sarà effettuata secondo i tempi stabiliti nel Regolamento al fine di agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

Compiti dei docenti

La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente.

Per l'accesso ai servizi igienici, non è consentita l'uscita dall'aula:

- a più di un alunno alla volta;
- durante la prima ora di lezione;
- durante l'ultima ora di lezione.

L'uso dei servizi igienici rimane, comunque, possibile, in caso di bisogno, per l'intera durata dell'orario scolastico.

L'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito, vigilando affinché gli alunni non intraprendano giochi pericolosi e non passino da un piano all'altro. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno fare uscire gli alunni dalle rispettive classi.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Durante gli intervalli sono da evitare tutte le attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, questi possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno l'area di competenza e i bagni.
- I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente la propria area di competenza, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Si ricorda che la mancata vigilanza degli alunni da parte del docente responsabile e/o del personale docente o collaboratore scolastico a cui possono essere momentaneamente affidati, si configura sempre come dolo o colpa grave, nel caso si verifichi un infortunio ad un allievo.

7. ORGANIZZAZIONE DELL'AULA

Si raccomanda di curare la disposizione dei banchi affinché gli spostamenti di adulti e bambini siano agevoli, e di evitare elementi di rischio nelle aule e nei corridoi quali: zaini lasciati per terra, spigoli vivi, chiavi negli armadi... Si raccomanda ai docenti una particolare attenzione per i corretti cambi d'aria nelle classi, al cambio dell'ora e durante l'intervallo, e la corretta disposizione dei banchi per evitare il contatto diretto degli alunni con fonti di calore e non ostruire i passaggi e le vie di uscita.

A livello preventivo pertanto diviene essenziale rendere consapevoli gli alunni della rischiosità di situazioni o atteggiamenti pericolosi e scorretti che potrebbero essere fonte di incidente.

Le aule dovranno essere periodicamente arieggiate mediante l'apertura delle finestre e delle porte. L'apertura delle finestre avverrà in modo da garantire la sicurezza degli alunni. Pertanto sarà privilegiata, ove presente, l'apertura a ribalta o vasistas (la finestra ruota sull'asse inferiore permettendo una fessura sulla sola parte superiore). L'apertura a battente avverrà esclusivamente in assenza degli alunni in aula.

Insegnanti e personale ausiliario vigileranno affinché:

- I ripostigli con i detersivi siano sempre chiusi a chiave

- Nei corridoi non vengano mai lasciati incustoditi i carrelli con i materiali di pulizia durante le ore di lezione
- Nei corridoi non vengano lasciati secchi di acqua o altro materiale potenzialmente pericoloso.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

La vigilanza nel tragitto compete al docente in servizio nella classe. Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori/palestra il docente o i docenti, in caso di presenza dell'insegnante di sostegno, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato, sicuro e silenzioso.

9. USO DELLA PALESTRA

Gli alunni possono accedere alla palestra per attività sportive solo se accompagnati dall'insegnante (scuola primaria) o dal docente di educazione fisica (scuola secondaria). L'uso della palestra richiede all'insegnante di stabilire, concordare e far rispettare agli alunni una serie di regole che rendano sicure le ore di educazione motoria.

La vigilanza va garantita in ogni momento: nel tragitto aula/palestra (e viceversa), negli spogliatoi, negli spazi di palestra utilizzati. Particolare attenzione va posta all'uso degli attrezzi che debbono essere utilizzati solo su indicazione dell'insegnante e sotto la sua guida. Nessun alunno deve essere lasciato solo in palestra o autorizzato a ritornare autonomamente in classe. L'uso dei bagni deve essere razionalizzato alle sole necessità, autorizzando un solo alunno per volta. Qualora gli insegnanti rilevassero situazioni di pericolo sono tenuti ad informare tempestivamente l'insegnante fiduciario per la comunicazione alla Dirigenza Scolastica.

10. USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

L'uscita dall'aula durante le attività scolastiche è di norma consentita per il tempo strettamente necessario esclusivamente per l'uso dei servizi igienici. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, va assolutamente evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi comportamentali. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale ...). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario. Anche durante la permanenza fuori dall'aula gli alunni sono sotto la sorveglianza condivisa degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. A questi ultimi è destinata la sorveglianza dei corridoi e dei servizi igienici e il necessario e dovuto supporto ai disabili

11. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza degli alunni diversamente abili, soprattutto per quelli particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, dall'assistente, da un collaboratore scolastico e/o educatori, se presenti.

12. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili o di gruppi particolarmente turbolenti, si avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori (sulla base del regolamento specifico adottato annualmente dall'Istituto).

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere previsti dal PTOF ed approvati dagli Organi Collegiali. Particolare attenzione dovrà essere posta nel corso di uscite e di escursioni a piedi sul territorio: le mete e gli itinerari, non pericolosi, devono sempre prevedere finalità didattiche. Per tali

uscite, è indispensabile l'autorizzazione del Dirigente Scolastico nonché dei genitori degli alunni. Si può acquisire un'autorizzazione cumulativa per tutto l'anno scolastico.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

13. VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

Una attenzione particolare deve essere riservata alle giornate nelle quali è stato indetto uno sciopero. In caso di sciopero, il personale docente e il personale non docente hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori. Gli alunni presenti, per carenza del personale in servizio, saranno opportunamente accorpati in una sola aula in attesa del ritiro da parte dei genitori.

In caso di sciopero è cura dei genitori accompagnare personalmente a Scuola i propri figli, o affidarli a soggetti muniti di delega che possano agire per loro conto. Affinché la giornata di sciopero venga gestita in modo regolare i genitori devono:

- attenersi agli orari di ingresso-uscita eventualmente comunicati dalla Scuola nei giorni precedenti lo sciopero e verificare sul sito web la presenza di comunicazioni urgenti;
- verificare all'inizio delle lezioni della classe del proprio figlio la presenza dei docenti e dei collaboratori scolastici;
- vigilare sui propri figli fino al momento in cui essi saranno stati accolti dal docente all'ingresso dell'edificio scolastico;
- per le ore successive, verificare le notizie fornite dalla Scuola sulla presenza in servizio dei docenti in orario, attraverso le comunicazioni affisse all'ingresso del plesso e fornite dai collaboratori scolastici;
- provvedere a ritirare gli alunni al termine dell'orario scolastico così come risulta modificato per l'assenza dei docenti o di altro personale aderenti allo sciopero.

14. USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal testo Unico D.Lgs. n.81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino le postazioni informatiche in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.
- In ogni caso, i Collaboratori della Dirigenza e il responsabile di Plesso dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, al Dirigente

scolastico.

15. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ESTERNO CHE ENTRA NELLA SCUOLA

È ammesso nei locali scolastici solo personale autorizzato dal Dirigente.

- Il tecnico o l'operaio incaricato di un lavoro è tenuto a comunicare le situazioni di pericolo al Capo d'Istituto o al Collaboratore. L'informazione del possibile rischio andrà quindi segnalata con cartelli e con opportuna segnaletica antinfortunistica.
- Gli interventi che richiedono per tempi prolungati l'uso di attrezzature elettriche, soprattutto quelle rumorose e comunque di attrezzature ingombranti (anche se fuori dalle aule), dovranno essere effettuate durante le pause delle attività.
- L'uso di trapani o macchine simili dovranno essere utilizzati indossando sempre occhiali di protezione e cuffie anti-rumore e provvedendo ad un preventivo isolamento dell'operatore da terra (pedane, stuoie o scarpe isolanti).
- È vietato manovrare (accendere e spegnere) interruttori o deviatori elettrici con le mani bagnate od umide.
- Prima di manovrare cavi elettrici, prese spine e simili è sempre necessario disattivare l'impianto elettrico e disporre il personale scolastico competente a vigilanza dell'interruttore generale per evitare che qualcuno possa accidentalmente riattivare il circuito elettrico con pericolo di infortunio per folgorazione o di incendio per corto circuito.
- È necessario evitare in ogni caso il sovraccarico dell'impianto, che può essere causa di surriscaldamento dei cavi, delle prese e delle spine elettriche con pericolo di incendio anche a distanza di tempo.
- Arnesi ed attrezzi di lavoro non dovranno essere abbandonati negli spazi raggiungibili dagli alunni e riposti con la massima sollecitudine.
- Eventuali sostanze e prodotti infiammabili, corrosivi, acidi, solventi o reagenti chimici, potranno essere utilizzati solamente in caso di assoluta necessità esclusivamente dal personale abilitato, indossando guanti ed altri idonei dispositivi di protezione ed in ambienti opportunamente aerati. Prima del loro utilizzo è necessario prendere attentamente conoscenza dei comportamenti, suggeriti dalla ditta venditrice, da tenere in caso di contatto accidentale di tali sostanze con la pelle, con gli occhi, per eventuale ingestione del prodotto, per la respirazione di esalazioni nocive.
- Le confezioni di prodotti chimici debbono riportare la composizione e la classificazione dei componenti secondo la tossicità ed i fattori di rischio.
- È vietato utilizzare fiamme libere all'interno della scuola.

16. COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE AD ALUNNI O AD OPERATORI

Nel caso di infortunio ad un alunno, prestate le prime cure del caso, l'insegnante è sempre tenuto a:

- avvisare telefonicamente la famiglia
- se questo non è possibile e lo si reputa necessario, chiamare l'ambulanza e accompagnare l'alunno al pronto soccorso, tutelandosi ai fini della vigilanza con la richiesta di collaborazione a un collega e/o al personale ausiliario.
- Avvisare telefonicamente la Segreteria. Ai fini assicurativi è sempre necessario:
 - compilare e sottoscrivere una breve relazione sull'infortunio citando chi e come ha prestato il primo soccorso e quali sono gli eventuali testimoni dell'evento. Tale relazione va inviata immediatamente in Segreteria; (si ricorda che la mancata comunicazione di infortunio all'INPS/ INAIL comporta automatica sanzione amministrativa).
 - invitare la famiglia a contattare la Segreteria per la denuncia dell'infortunio all'assicurazione.

In caso di:

INCIDENTE LIEVE (che non richiede l'intervento del Pronto Soccorso medico-ospedaliero)

- intervento di primo soccorso dell'insegnante
 - tempestiva comunicazione telefonica alla famiglia
 - tempestiva comunicazione alla Dirigenza
 - compilazione del registro infortuni
 - stesura di un verbale dell'accaduto (orario, testimoni presenti, modalità, intervento effettuato)
 - registro e verbale devono essere consegnati tempestivamente alla Direzione
- INCIDENTE GRAVE** (che richiede tempestivamente l'intervento sanitario)
- valutazione delle condizioni dell'incidentato controllo parametri vitali
 - richiesta di soccorso al 112
 - comunicazione contestuale alla famiglia ed alla Dirigenza
 - compilazione del registro infortuni
 - stesura di un verbale dell'accaduto (orario, testimoni presenti, modalità, intervento effettuato)
 - registro e verbale devono essere consegnati tempestivamente alla Direzione.

Si ricorda che:

- nessuna persona deve essere trasportata in Ospedale con automezzi privati (la persona, durante il tragitto potrebbe aggravarsi); eventualmente l'insegnante può accompagnare l'infortunato sull'ambulanza qualora richiesto o permesso dal personale sanitario, sempre che la classe sia coperta da altro insegnante
- l'infortunato grave non deve mai essere spostato dal luogo dell'incidente, ad eccezione di luoghi pericolosi.

Sia in caso di incidente lieve che grave l'insegnante è obbligato a mettere in pratica le norme di autoprotezione:

- uso di guanti monouso in caso di perdita ematica o di altri liquidi organici
- intervento in condizioni sicure (nel primo soccorso al folgorato attenzione alla corrente elettrica, prima si deve interrompere l'erogazione).

17. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Per quanto attiene le misure di sicurezza da attuare in caso di emergenza epidemiologica da Covid-19 si rinvia alle disposizioni specifiche emanate dalle autorità competenti e alle disposizioni emanate dall'Istituto.

18. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'attuale normativa non prevede la Didattica a distanza neanche in caso di alunni positivi. In caso di modifica normativa in corso d'anno, per quanto attiene le misure di sicurezza da attuare in relazione alla Didattica Digitale Integrata si rinvia alle disposizioni che saranno adottate dalla scuola.

Tutto il personale è tenuto a firmare, per presa visione, la circolare di trasmissione della presente Direttiva e comunicare ai genitori, per il tramite degli alunni, la sua pubblicazione sul sito web della scuola.

Una copia della presente Direttiva sarà pubblicata sul Sito dell'Istituto, inviata a Docenti e Famiglie nell'area Comunicazioni del RE, trasmessa sulla mail istituzionale di ciascuno (nome.cognome@istitutocomprensivovernole.edu.it) e custodita all'ingresso di ogni Plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio Conte